



# **COMUNE DI RIVELLO**

*(Provincia di Potenza)*

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI  
DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE.**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.36/2013

## **Art. 1 - Oggetto, finalità e definizioni**

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/2007 come da ultimo sostituito dall'art. 46, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplina il conferimento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione.
2. Fermo restando il principio generale in forza del quale il Comune di Rivello provvede all'attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, il Comune può conferire incarichi individuali esterni esclusivamente con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;
3. I suddetti incarichi non possono essere affidati per lo svolgimento delle funzioni ordinarie dell'Ente.

## **Art. 2 - Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne**

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e di elevata professionalità, per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, avuto riguardo anche alle caratteristiche dimensionali dell'Ente, e in presenza dei seguenti presupposti essenziali di legittimità, che il Responsabile di servizio deve descrivere e motivare adeguatamente nell'atto di determinazione a contrarre che precede la scelta del soggetto cui affida l'incarico o comunque nei provvedimenti con i quali conferisce l'incarico:
  - I. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
  - II. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - III. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - IV. devono essere preventivamente determinati durata, luogo e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
  - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  - b) godere dei diritti civili e politici;
  - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

- e) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, né aver risolto rapporti di lavoro per motivi disciplinari.
4. Il Responsabile del servizio interessato deve, inoltre, previamente attestare:
- la proporzione tra i compensi erogati all'incaricato e le utilità conseguite dall'Amministrazione;
  - il rispetto del limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione fissato nel bilancio preventivo;
  - che il contratto di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, si riferisca alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 267/2000.

### ***Art. 3 - Criteri per l'Affidamento***

1. Il conferimento degli incarichi avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Responsabile del servizio interessato, che li sceglie tra i seguenti, previa adeguata motivazione:
- a) qualificazione culturale desunta dai titoli di studio e culturali posseduti: si terrà conto, in particolare, del grado di specializzazione culturale e di attinenza con l'attività oggetto dell'incarico da affidare;
  - b) esperienza professionale desunta dal "curriculum";
  - c) esperienze pregresse in attività analoghe a quelle oggetto dell'incarico da conferire;
  - d) maggiore convenienza economica per l'Ente;
  - e) eventuali riduzioni dei tempi di realizzazione dell'attività;
  - f) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
2. I criteri sopra elencati possono essere adottati in tutto o in parte da parte del Responsabile del servizio interessato, che ne dà adeguata motivazione nella determinazione a contrarre, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascun incarico da conferire. In relazione alle peculiarità dell'incarico, il Responsabile del servizio interessato può definire ulteriori criteri di selezione.
3. In caso di incarichi nei quali il contenuto professionale, i termini e lo svolgimento della prestazione risultano già sufficientemente definiti o tali possano desumersi da apposito progetto, programma o atto di indirizzo dell'Amministrazione, la selezione potrà avvenire anche con il metodo del prezzo più basso.

### ***Art. 4 - Procedura per la selezione dei collaboratori esterni***

1. In ordine alla procedura di conferimento, l'iter è così disciplinato:
- a) la competenza all'affidamento degli incarichi è attribuita a ciascun Responsabile di servizio in relazione alle rispettive competenze;
  - b) il soggetto competente, preliminarmente al conferimento dell'incarico, deve accertare, seguendo la procedura di cui all'articolo 5, l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno per oggettiva carenza della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, nonché l'esistenza dell'apposito stanziamento di spesa e del rispetto del suo limite;
  - c) il soggetto competente, previo accertamento dell'esistenza dell'apposito stanziamento di spesa e del rispetto del suo limite, procede all'adozione della determinazione a contrattare ed alla pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune, per un periodo non inferiore a quindici giorni, di avviso

indicante tutti gli elementi necessari al conferimento dell'incarico (oggetto della prestazione, caratteristiche professionali che il collaboratore dovrà avere, criteri di conferimento, termini e modalità di presentazione delle domande e del curriculum, compenso previsto, durata, ed ogni altra informazione pertinente ed idonea allo scopo);

- d) alla valutazione delle domande e dei curriculum pervenuti provvede il soggetto competente all'affidamento dell'incarico, con facoltà di avvalersi dell'assistenza di due dipendenti dell'Amministrazione competenti nella materia oggetto di affidamento;
- e) le risultanze dell'esame comparativo sono compendiate in apposito documento (verbale di selezione o relazione) che deve essere specificamente richiamato nella determinazione di affidamento. In tale determinazione devono, altresì, essere espressamente indicati gli elementi giustificativi della scelta e le motivazioni dei giudizi. Gli esiti della comparazione dovranno essere resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune;
- f) al provvedimento di affidamento deve seguire la stipula di apposito contratto/disciplinare di incarico scritto, in cui siano previsti, almeno, l'oggetto della prestazione, i tempi, i luoghi e le modalità di esecuzione della stessa, il corrispettivo dovuto e le modalità di liquidazione dello stesso;
- g) gli adempimenti ulteriori previsti dalla vigente normativa (es. comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego, comunicazione degli incarichi al Dipartimento della Funzione Pubblica, ecc.) sono effettuate dal Responsabile dell'Ufficio Personale, al quale deve essere tempestivamente comunicato l'affidamento dell'incarico.

#### ***Art. 5 - Accertamento delle condizioni per l'utilizzazione delle risorse interne***

1. L'oggettiva impossibilità di far fronte alle esigenze dell'Ente con il personale interno alla propria organizzazione deve essere verificata con la seguente procedura:
  - a) il responsabile competente redige una breve relazione contenente la specificazione delle iniziative e delle attività nelle quali si articola il progetto o il programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende necessario l'apporto del collaboratore esterno, precisando altresì le caratteristiche professionali e/o curriculari richiesti, nonché la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico;
  - b) ove ritenuto necessario, il responsabile competente invia ai responsabili dei settori apposita richiesta di accertamento in ordine alla presenza delle professionalità richieste;
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo all'esito negativo della suddetta verifica, ossia di impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno per carenza oggettiva della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, in quanto l'estrema difficoltà e settorialità delle problematiche da trattare renda indispensabile l'apporto di elevate professionalità, non reperibili in alcun modo tra il personale interno.
3. Il Responsabile competente deve fare menzione della verifica effettuata nella lettera di incarico e nel contratto di collaborazione.

#### ***Art. 6 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa***

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, il Comune di Rivello, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e

trasparenza, può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione eccezionalmente in via diretta, senza esperimento di procedure comparative e dandone adeguata motivazione nella determinazione di incarico, quando ricorrono le seguenti situazioni:

- a) quando, in casi di particolare ed assoluta urgenza non imputabile all'Amministrazione, da motivare adeguatamente, le condizioni e i tempi per la realizzazione delle attività siano tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative;
- b) per attività comportanti prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell'incaricato;
- c) qualora precedenti procedure comparative siano andate deserte, purché le condizioni previste dall'avviso di selezione originario non vengano sostanzialmente modificate dall'Amministrazione.

### ***Art. 7 - Forme di pubblicità***

1. Fatte salve le forme di pubblicità imposte per legge, l'avvenuto conferimento degli incarichi di cui all'art. 1 deve essere reso noto, entro il trentesimo giorno successivo all'affidamento, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi.
2. I contratti relativi a rapporti di consulenza acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune.
3. Il Comune pubblica trimestralmente sul sito web l'elenco dei soggetti ai quali ha conferito incarichi di cui all'articolo 1. L'elenco dovrà riportare i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, dell'oggetto dell'incarico e del compenso erogato.
4. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente articolo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

### ***Art. 8 - Limiti di spesa***

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

### ***Art. 9 - Controlli e verifiche funzionali***

1. Il Responsabile del Servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguenti il rispetto degli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile del servizio può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile del servizio può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque

- non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Responsabile del servizio verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelle, eventualmente, già previsti e autorizzati.

#### ***Art. 10 – Società in house e società miste***

1. Le società in house e le società miste a partecipazione pubblica prevalente devono osservare i principi e gli obblighi fissati dalle norme vigenti in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, nonché a quelli previsti dal presente regolamento.
2. Al fine dello svolgimento del "controllo analogo" previsto dall'art.113, c. 5 lett. c) del D.Lgs. 267/2000, le società di cui al c. 1 trasmettono al Comune di Rivello, entro 30 giorni dall'approvazione del proprio bilancio consuntivo, un elenco degli incarichi di collaborazione conferiti nell'anno precedente, con l'indicazione dei seguenti elementi:
  - a) nominativo,
  - b) oggetto della prestazione,
  - c) durata,
  - d) compenso,
  - e) modalità di scelta del soggetto incaricato.

#### ***Art. 11 – Società controllate***

3. Le società controllate direttamente o indirettamente dal Comune di Rivello, applicano integralmente, ai sensi di quanto previsto dall'art.4 comma 10 del D.L.95/2012, le disposizioni di cui all'art.7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs.165/2001, in materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento di incarichi.
4. Al fine dello svolgimento del controllo, le società di cui al c. 1 trasmettono al Comune di Rivello, entro 30 giorni dall'approvazione del proprio bilancio consuntivo, un elenco degli incarichi di collaborazione conferiti nell'anno precedente, con l'indicazione dei seguenti elementi:
  - f) nominativo,
  - g) oggetto della prestazione,
  - h) durata,
  - i) compenso,
  - j) modalità di scelta del soggetto incaricato.

#### ***Art. 12 - Controllo della Corte dei Conti***

1. Ai sensi di quanto disposto dal comma 173 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n.266, i provvedimenti d'impegno o di autorizzazione e gli atti di spesa, questi ultimi solo quando adottati senza un previo provvedimento, per gli incarichi di cui al presente regolamento, di importo superiore a 5.000 euro, devono essere trasmessi dal Responsabile del Servizio competente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.

#### ***Art. 13 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa***

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409, c. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente

Capo, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente.

2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate ad un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente/responsabile competente.
3. Il collaboratore non può svolgere compiti di direzione organizzativa interna né gestionali, come pure non può rappresentare l'Ente all'esterno.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente/responsabile competente, che può mettere a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

#### **Art. 14 – Esclusioni**

1. Fermo restando il rispetto dei principi generali di pubblicità, di trasparenza, di economicità, qualora le attività oggetto di incarichi si configurino quali prestazioni di servizi rientranti nell'ambito di applicazione del "Codice dei Contratti Pubblici" approvato con D.lgs. n. 163/2006, si applicheranno le disposizioni ivi contenute e quelle contenute nel Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia adottato in conformità alle disposizioni del Codice.
2. Il presente Regolamento non si applica ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché agli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 144/1999. Sono escluse, inoltre, dalla predetta disciplina le fattispecie disciplinate da normative di settore, come gli incarichi di progettazione di cui agli artt. 90 e 91 del d.lgs. 163/2006 e gli incarichi ricadenti nella tipologia dei servizi legali di cui all'allegato II B del medesimo decreto. Sono altresì esclusi anche gli incarichi di rappresentanza e patrocinio legale dell'amministrazione, nonché le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica non riconducibile a fasi di piani o programmi dell'ente e caratterizzate da un rapporto "intuitu personae", allorché il compenso sia di modica entità, quali ad es. la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili.

#### **Art. 15 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative nonché di incarichi professionali.
2. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
3. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare prevista in materia.

Le disposizioni regolamentari del presente Capo sono trasmesse, per estratto,